



Direttiva amministrativa sull'identificazione della clientela e sull'obbligo di chiarimento speciale.

Il Comitato Direttivo, richiamati gli art. 13 e seguenti ROAD (identificazione della controparte) e gli articoli 21 e seguenti ROAD (identificazione dell'AED), emana la presente direttiva amministrativa che costituisce parte integrante di tali disposizioni.

1. Identificazione della clientela ai fini LRD

1.1 Profilo del cliente

L'intermediario finanziario deve allestire un profilo del cliente sull'AED della relazione d'affari. Tale documento deve contenere le necessarie informazioni in merito al cliente, alla sua situazione patrimoniale e alla sua attività.

Il profilo del cliente deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici con fotocopia di documento d'identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione.
- b) Recapiti postali e telefonici del cliente
- c) Breve descrizione dell'attività professionale del cliente e mercati sui quali è attivo
- d) Sede dell'attività e se necessaria documentazione comprovante l'esistenza dell'attività (estratto del registro di commercio o simili)
- e) Informazioni dettagliate sulla capacità finanziaria del cliente (cifra d'affari dell'attività, proprietà immobiliari, eccetera). Il tutto se necessario comprovabile con documenti atti allo scopo (ad es. dichiarazioni fiscali, lettere di presentazione bancarie, bilanci, eccetera) e pertanto anche informazioni in relazione all'origine dei fondi messi a disposizione.

Qualora la controparte non sia identica all'AED vanno raccolte, per la controparte, le sole informazioni previste alle lettere a) e b).

La controparte se non identica all'AED dovrà inoltre compilare il Form A dell'OAD FCT (o altro documento con contenuto minimo identico) che attesti gli AED della relazione.

Qualora la controparte sia rappresentata dall'IF stesso non vi è obbligo di compilare il Form A.

La scheda con il profilo del cliente dovrà essere costantemente aggiornata, costituendo la base per le verifiche di cui al chiarimento speciale (cfr. successivo art. 2).

1.2 Profilo del cliente nell'ambito delle operazioni di cambio e di money transfer

Nell'ambito delle relazioni per operazioni di cambio e di trasferimento di valori (art. 18 e 18bis ROAD) l'intermediario finanziario deve raccogliere, per le transazioni che non sottostanno all'obbligo speciale di chiarimento, solo le informazioni relative a:

- a) Dati anagrafici con fotocopia di documento d'identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione.
- b) Recapiti postali e telefonici del cliente

oltre naturalmente alle altre disposizioni previste nel ROAD.

La controparte se non identica all'AED dovrà inoltre compilare il Form A dell'OAD FCT (o altro documento con contenuto minimo identico) che attesti gli AED della relazione.

2. **Obbligo di chiarimento speciale (ex art. 6 LRD e ex art. 33 ROAD)**

Si distinguono due fattispecie principali che determinano l'adempimento degli obblighi previsti relativi al chiarimento speciale ex art. 6 LRD ed ex art. 33 ROAD.

- a) *Chiarimento speciale sulla relazione d'affari:*
Si è confrontati con un obbligo di chiarimento speciale sulla relazione d'affari nei casi previsti al capoverso 1 dell'art. 33 ROAD.
In presenza di queste fattispecie la relazione è da ritenersi a rischio accresciuto. La relazione deve essere monitorata. Periodicamente, ma almeno una volta l'anno, il responsabile LRD deve verificare la relazione. Di tale verifica deve tenere breve resoconto scritto.
- b) *Chiarimento speciale sulle singole transazioni:*
Si è per contro confrontati con un obbligo speciale di chiarimento sulle transazioni per i casi previsti all'art. 33 cpv. 2 ROAD.
 Nel caso di operazioni che, sulla base delle informazioni raccolte nel profilo del cliente, appaiono inusuali, in caso di operazioni previste al cpv. 2 dell'art. 33 ROAD o in caso di sospetti di riciclaggio¹ l'affiliato dovrà chiarite con l'AED (o

¹ Confronta Direttiva separata concernente gli indizi di riciclaggio di capitali

con la controparte) le circostanze economiche e lo scopo di dette transazioni. Di tali chiarimenti l'affiliato terrà un rapporto scritto.

In riferimento al contenuto del rapporto scritto, il Comitato direttivo OAD FCT ha allestito un modulo di chiarimento speciale approvato dalla FINMA, la cui forma è libera ma il cui contenuto minimo è quello del documento messo a disposizione.

3. Documentazione di supporto

L'OAD FCT ha allestito un set di documentazione standard che mette a disposizione dei propri affiliati per regolare in maniera organica i rapporti con la clientela e relativi obblighi di diligenza. Trattasi in particolare di:

- I. Profilo del cliente
- II. Formulario A (Form A)
- III. Contratto di mandato generico
- IV. Modulo di chiarimento speciale

La forma dei documenti al punto I., II. e IV. è libera. Il loro contenuto è comunque da ritenersi uno standard minimo.

L'utilizzo del contratto di mandato, ad esclusione degli affiliati al beneficio delle NCGP, è facoltativo.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato direttivo in data 27 giugno 2012 e approvata dalla FINMA il 22 luglio 2014, ed entra immediatamente in vigore.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario